

Parere n. 1/2013

La Commissione di garanzia, nella seduta del 19 luglio 2013, presenti i componenti: Corrado Canfora, Renzo Cappelletto, Paolo Cattaneo, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, Claudio Simonelli, sentito il relatore Jörg Luther, ha espresso il seguente parere.

1. Con lettera del 4 giugno 2013, il Presidente del Consiglio regionale ha informato il Presidente della Commissione “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25” che “in data 29 maggio 2013 è stata depositata presso questa Presidenza una proposta di legge regionale di iniziativa degli enti locali, relativa a ‘norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta’.” Spetta alla Commissione di garanzia dare il parere per la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale sulla ricevibilità e ammissibilità della proposta entro il termine di 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni, ai sensi dell’art. 6 della l.r. 25/2006.

2. La nota del Settore Affari generali e istituzionali del 4 giugno 2013, trasmessa insieme alla richiesta di parere, informa che la proposta, costituita da un testo normativo e da una relazione illustrativa, è stata sottoscritta e depositata dal Sindaco del Comune di Canosio a ciò espressamente delegato e che risultano allegate le deliberazioni relative dei Consigli comunali di Canosio, Druogno, Ostana, Alpette e Pomaretto, mentre non risultano presenti verbali di discussione. I testi sono stati preparati in sede UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), sezione Piemonte, con il supporto dell’Ufficio legislativo del Consiglio regionale e il contributo tecnico del CSI Piemonte. Ai sensi dell’art. 75 dello Statuto e dell’art. 1, co. 2, l. n. 4/1973, la proposta di iniziativa legislativa degli Enti locali, può essere decisa a maggioranza e deve quindi essere “accompagnata dalle deliberazioni e dai verbali delle discussioni consiliari”. Non essendo obbligatoria la discussione in Consiglio e l’obbligo di trasmissione dei verbali riferibile solo a discussioni effettivamente svolte, la proposta è da ritenere pertanto ricevibile.

3. La proposta di legge regionale prospetta un nuovo sistema elettorale basato sulla costituzione di 50 circoscrizioni uninominali (art. 3) che sono determinate nell’allegato A) mediante elencazione dei territori di comuni senza dividere province o – con l’eccezione di Torino – comuni esistenti . Sono esclusi voti di preferenza, candidature individuali e liste regionali. *“I consiglieri regionali sono eletti con sistema proporzionale: a quoziente intero all’interno di ciascuna delle cinquanta circoscrizioni elettorali uninominali e con assegnazione dei seggi rimanenti in un collegio unico regionale sulla base dei voti residuati ottenuti da ciascun gruppo di liste”* (art. 4, co. 2). La legge proposta disciplina i dettagli applicativi (art. 13) dell’assegnazione dei seggi, inclusi quelli a titolo di “premio di maggioranza” e di “garanzia di rappresentanza delle minoranze”: *“1. Al gruppo di liste o all’insieme dei gruppi di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale viene comunque assegnato: a) Il 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale arrotondato all’unità superiore, se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha ottenuto meno del 40 per cento dei voti; b) Il 57,5 per cento dei seggi del Consiglio regionale arrotondato all’unità superiore, se il candidato eletto Presidente della Giunta regionale ha ottenuto più del 40 per cento dei voti. 2. Al gruppo di liste o agli insiemi dei gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale vengono comunque assegnati 8 seggi.”* (art. 5) Sono escluse dall’assegnazione *“le liste circoscrizionali il cui gruppo non ha raggiunto,*

nell'intera regione, il 3 per cento dei voti validi, salvo il caso del collegamento a un candidato Presidente della Giunta regionale che ha conseguito il 5 per cento dei voti validi" (art. 6). In ciascun gruppo di liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore "in caso di quoziente frazionario" (art. 7). Le liste circoscrizionali bloccate sono composte da 3 a 5 candidati, non candidabili in altra circoscrizione, devono essere collegate a un candidato Presidente (art. 9) e devono essere sottoscritte da almeno 200 elettori (art. 10). L'elettore può votare per il candidato Presidente e/o la lista collegato oppure esprimere disgiuntamente il proprio voto per un candidato Presidente e per una lista a lei o lui non collegata (art. 11). La legge proposta disciplina infine una serie di surrogazioni e ordina l'applicazione, "in quanto compatibili", delle leggi statali n. 108/1968 e n. 43/1995 nonché delle "altre disposizioni vigenti in materia", non abrogando la disciplina delle esenzioni dalla raccolta delle sottoscrizioni contenuta nella legge regionale 29 luglio 2009, n. 21 (*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*).

4. La proposta non ha per oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione ai sensi dell'art. 2, co. 1, l. n. 4/1973. La disciplina delle operazioni degli "uffici centrali circoscrizionali" e dell'"Ufficio centrale regionale" (art. 13) non crea nuovi uffici regionali, né modifica l'organizzazione degli uffici regionali esistenti, perché disciplina solo la procedura da seguire da parte degli uffici statali esistenti di cui si avvale la Regione e la cui costituzione presso i tribunali e la Corte d'appello territorialmente competenti resta disciplinata dall'art. 8 l. 17 febbraio 1968, n. 108.

5. Il parere obbligatorio preventivo della Commissione di garanzia deve verificare anche il rispetto degli altri limiti discendenti dalle fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa degli Enti Locali di cui all'art. 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto, a meno che prospettino formalmente una revisione dello Statuto con legge statutaria da approvare secondo il procedimento di cui all'art. 101 dello Stato (pareri n. 2/2009 e 3/2010). Spetta alla Commissione di garanzia quindi verificare anche la coerenza statutaria della legge proposta.

6. Le proposte "norme per l'elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta" rientrano nella materia della competenza legislativa di cui all'art. 122 co. 1 Cost. ("il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali"). Ai sensi dell'art. 17 co. 3 dello Statuto, "*le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato*". Lo Statuto manifesta la volontà che la Regione disponga di una propria legge elettorale fondata su un consenso particolarmente allargato. L'art. 17 co. 4 dello Statuto prescrive che "*la legge elettorale e le sue modifiche*" sono approvate con una maggioranza qualificata dei tre quinti dei Consiglieri. L'esercizio solo parziale della competenza con una legge priva di disciplina delle "cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza" è peraltro compatibile con questa disposizione che non esige una legge elettorale unica, per quanto l'unicità possa rispondere maggiormente al principio della "qualità della legislazione" di cui all'art. 48 dello Statuto.

7. Gli artt. 1 e 2 della legge proposta riproducono a) l'art. 17 co. 1 dello Statuto, come modificato dalla legge regionale n. 3 del 21 marzo 2013 ("*Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri.*") - in armonia con l'art. 14, co. 1 lett. a), D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011 (Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - invertendone l'ordine stabilito tra i componenti il Consiglio ("cinquanta consiglieri più il Presidente della Giunta"), b) l'art. 50 co. 1 dello Statuto - e l'art. 4 co. 1 lett. b) della Legge 2 luglio 2004, n. 165 ("*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della*

Costituzione”) - in merito alla elezione contestuale di Presidente della Giunta e Consiglio regionale, omettendo peraltro l’inciso “di cui è componente”. Non potendo voler modificare il significato delle disposizioni riprodotte, sono coerenti con lo Statuto.

8. A norma dell’art. 13 co. 2 dello Statuto “la legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive” in armonia con gli art. 51 co. 1 e 117 co. 7 della Costituzione, nonché con l’art. 4 co. 1 lett. c-bis) della Legge 2 luglio 2004, n. 165 (“Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione”) che prescrive la “promozione della parità tra uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive attraverso la predisposizione di misure che permettano di incentivare l’accesso del genere sottorappresentato alle cariche elettive”. Al riguardo va osservato che le norme di cui all’art. 7 della legge proposta sulla parità di genere nelle liste, per quanto più rigide di norme analoghe in altre legislazioni regionali, potrebbero non assicurare una rappresentanza equilibrata effettiva di genere, ben potendo i candidati del genere finora sottorappresentato essere relegati agli ultimi posti delle liste bloccate senza poter essere premiate da voti di preferenza. Qualora simili pratiche discriminatorie nella composizione delle liste pregiudicassero il graduale miglioramento di fatto degli equilibri di genere nell’organo di rappresentanza del Piemonte, il Legislatore potrebbe essere tenuto a rivedere la norma per garantirne la coerenza statutaria effettiva.

9. Ai sensi dell’art. 17, co. 2 dello Statuto, il Consiglio è eletto “con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione”. L’eguaglianza del voto è un principio supremo anche della Costituzione (art. 48, co. 2) e fonte della legittimazione democratica del governo regionale. Secondo la Corte costituzionale ne deriva il “principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente rappresentati” (Corte costituzionale, sent. n. 198/2012). Questo non significa che la Costituzione pretenda anche l’eguaglianza dei risultati attraverso una rappresentanza proporzionale. L’art. 4, co. 1, lett. a), della legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione*) ammette eccezioni e deroghe al principio statutario e costituzionale di eguaglianza del voto, stabilendo un principio fondamentale per la legislazione elettorale regionale che si ispira al valore costituzionale della effettiva governabilità della democrazia: “a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle minoranze (...). Nella scelta del sistema elettorale, il legislatore gode tradizionalmente di un ampio margine di discrezionalità, ma deve “agevolare” la formazione di stabili maggioranze governative e nel contempo “assicurare” la rappresentanza delle minoranze politiche.

10. Al fine di verificare il rispetto dei parametri di cui al punto 9, la Commissione ha esaminato in modo approfondito i seguenti punti, che presentano profili problematici e sui quali si richiama l’attenzione del legislatore:

- 1) la configurazione di circoscrizioni uninominali;
- 2) il duplice premio di maggioranza, in parte con e in parte senza una soglia di consistenza minima del soggetto beneficiario;
- 3) il meccanismo di “garanzia di rappresentanza delle minoranze”;
- 4) la clausola di sbarramento.

11. (1) Sul presupposto dichiarato nella relazione di accompagnamento della proposta di legge di dare a “ogni territorio” un proprio rappresentante in Consiglio e di “evitare che le grandi aree agricole della pianura e i territori collinari e montani rimangano elettoralmente del tutto irrilevanti rispetto al peso demografico delle aree urbane e dell’area metropolitana”, la legge proposta definisce 50 circoscrizioni uninominali come articolazioni del territorio delle province di Alessandria (5), Asti (3), Biella (2), Cuneo (8), Novara (4), Torino (23), Vercelli (2) e Vercelli (3). Secondo la relazione illustrativa del progetto, l’assegnazione dei comuni alle circoscrizioni avviene sulla base di un “peso” del comune che è la risultante di un fattore di rilevanza (“indice”) costruito

per il 75% sul criterio della popolazione residente, per il 25% invece su quello della superficie del territorio. Le singole circoscrizioni sarebbero state costituite, da un lato “garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e la sua omogeneità economico sociale e le sue caratteristiche storico-culturali”, dall’altro lato “in modo tale che il peso di ciascuna di esse si scosti dal ‘peso medio circoscrizionale provinciale’ non oltre il venti per cento, per eccesso o in difetto.” Lo stesso “peso medio circoscrizionale provinciale” oscilla tra lo 0,85 della provincia di Vercelli e l’1,24 della provincia Verbano-Cusio-Ossola. Alle diversità di peso delle provincie si aggiungono quelle tra le circoscrizioni all’interno delle provincie che aggravano le disparità nel valore del voto dei rispettivi cittadini. Lo scostamento maggiore si verifica tra la circoscrizione Torino 20 (Cambiano, La Loggia, Moncalieri, Nichelino, Trofarello), con un consigliere per 133.045 abitanti, e la circoscrizione Torino 23, con 44.056 abitanti in 28 comuni, da Bardonecchia a Villar Focchiardo, peraltro caratterizzati dalla presenza di minoranze linguistiche. Il voto degli elettori di quella circoscrizione vale quindi il triplo di quello nell’altra circoscrizione. Se si dividessero i 4.357.663 abitanti della Regione (dato RURAR per 31.12.2011) in 50 circoscrizioni eguali, tali dati si scosterebbero rispettivamente per il 52,65% e il 50,55% dalla media aritmetica pari a 87.153 abitanti per circoscrizione. Non si tratta di un caso unico, perché anche il peso del voto del cittadino nelle otto circoscrizioni meno popolate (AT 3, CN2, TO 11, 16, 23, VB1, VC 1, VC3: in media 54.346 residenti) supera il doppio del peso del voto nelle otto circoscrizioni più popolate (AL5, TO1, 3, 4, 10, 15, 20, 22: in media 122.487 residenti) e delle otto circoscrizioni del comune di Torino (in media 113.445 residenti).

12. Tali scelte di geometria elettorale del proponente possono essere percepite come iniquità e disparità incompatibili con il principio di eguaglianza del voto. Il legislatore statale, invece, adottando lo stesso criterio della “coerenza territoriale”, ha disposto per l’individuazione dei collegi uninominali un criterio molto più rigido secondo il quale “la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto” (art. 7, co. 1, lett. b) legge 4 agosto 1993, n. 277 (*Nuove norme per l’elezione della Camera dei deputati*). Anche secondo gli standards internazionali lo scarto massimo della forza elettorale “non dovrebbe superare il 10%, e in ogni caso non il 15%, salvo che siano previste circostanze speciali (protezione di una minoranza concentrata, entità amministrativa a bassa densità di popolazione)” (Venice Commission, Code of Good Practice in Electoral Matters, 2002, p. 17; HRC, General Comment n. 25, 1996, para 2.1; OSCE/ODIHR, Existing Commitments for Democratic Elections in OSCE Participating States, 2003, p. 13s). La legge proposta non si pone come obiettivo la protezione delle minoranze linguistiche, né di entità amministrative a bassa densità di popolazione quali ad es. le comunità montane e collinari, ma attribuisce al fattore geografico un peso pari al 25%, allargando lo scostamento fino a oltre il 50%.

13. Lo Statuto regionale presta particolare attenzione al territorio. La “*Regione Piemonte comprende i territori delle Province*” tuttora esistenti (art. 1, co. 2), ma non si divide nelle provincie e nei comuni, garantendo voto uguale a tutti “*gli elettori della Regione*” (art. 2, co. 4, cioè ai cittadini “*che risiedono nel territorio della Regione*” (art. 17, co. 2). “*I Consiglieri rappresentano l’intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato*” (art. 18, co. 2), vincolo che non può essere imposto né da un partito, né dal territorio. Il Consiglio regionale ha il compito di rappresentare “*il Piemonte*” (art. 26, co. 1), non “*il sistema degli enti locali*”. La legge elettorale deve rispettare, non rappresentare tale sistema.

14. L’art. 8 dello Statuto garantisce attraverso una norma programmatica la tutela dell’assetto materiale del territorio nelle sue componenti naturali e culturali (co. 2). La Regione “*riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurare le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema*” (co. 2) e “*condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Provincie con prevalenti caratteristiche montane*” (co. 3). Non è la legge elettorale lo strumento delle “politiche di

intervento a loro favore” o per definire “condizioni speciali di autonomia”. La legge elettorale rispetta la “specificità dei territori montani e collinari”, avendo evitato di ripartire le comunità montane su più circoscrizioni. Le “opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema” dei territori montani sono affidate non al legislatore elettorale, ma alla responsabilità di tutti i cittadini.

15. Gli evidenziati scostamenti non violano il principio di eguaglianza del voto nell’interpretazione di questa Commissione, ferme restando le osservazioni già espresse nei punti precedenti.

16. (2) La previsione di un duplice premio di maggioranza, il primo pari a 28 seggi e il secondo pari a 29 consiglieri ai quali si aggiunge il Presidente della Giunta che fa parte quindi di una maggioranza di rispettivamente del 56, 86 % (premio A) e del 58,82 % (premio B) dei voti in Consiglio, mira ad agevolare la formazione di stabili maggioranze. Mentre per il secondo premio è richiesta una soglia pari al 40%, per il primo premio non è richiesto una soglia minima di voti, diversa da quella della clausola di sbarramento. La Commissione di garanzia ritiene doveroso ricordare i ripetuti moniti della Corte costituzionale al riguardo dei premi di maggioranza delle leggi elettorali statali, *“di considerare con attenzione gli aspetti problematici» della legislazione prevista nel 2005, con particolare riguardo all’attribuzione di un premio di maggioranza, (...) senza che sia raggiunta una soglia minima di voti e/o di seggi (sentenze nn. 16 e 15 del 2008)”* (sent. n. 13/2012). In sostanza, *“il meccanismo premiale, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, contraddice l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si scioglia e i partiti che ne facevano parte ne escano”, dall’altro lato, produrrebbe “un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio è in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura”* (sent. n. 15/2008). La Corte di cassazione, prima sezione civile, con ordinanza del 21 marzo 2013 ha promosso questione di costituzionalità su entrambe le leggi, considerando il premio di maggioranza di per sé “oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica” e incompatibile con l’esigenza di assicurare la governabilità, non garantendo la coesione delle coalizioni nel tempo, risultando “manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.) nonché lesivo dei principi di uguaglianza del voto (art. 48, co. 2, Cost.) e rappresentanza democratica (art. 1, co. 2, e 67 Cost.)”.

17. Al riguardo, la Commissione di garanzia osserva che il meccanismo premiale proposto si inserisce in un sistema elettorale uninominale che attribuisce ciascun seggio di circoscrizione “alla lista che ha ottenuto il miglior risultato” (art. 13, co. 4, lett. a). Il risultato, che si ottiene dividendo la cifra elettorale della lista per il “quoziente elettorale circoscrizionale” (pari alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste ammesse alla ripartizione divisa per 3), deve essere “intero” (superiore a 1). Pertanto, all’interno di ogni circoscrizione, si applica una soglia minima pari al 33% dei voti validi, detratti quelli delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento. La soglia del 33% dei voti validi conteggiabili introdotta nelle circoscrizioni uninominali viene abbandonata nel “collegio unico regionale”, sede di ripartizione secondo il criterio di proporzionalità. Il premio A servirebbe allora ad assegnare una maggioranza anche a liste che superino appena la clausola di sbarramento (3 o 5%). Lo stesso numero di voti che giustificherebbe l’applicazione della “garanzia della rappresentanza delle minoranze” (8 seggi) potrebbe bastare alle liste collegate al candidato eletto Presidente per conseguire un “premio di maggioranza” (28 seggi), tutto derivato dal consenso guadagnato dal candidato Presidente eletto. Detto meccanismo premiale presenta aspetti di indiscutibile complessità, tali da imporre al legislatore regionale di prognosticare e monitorare funzionamento e conseguenze applicative e, ove necessario, intervenire tempestivamente per evitare disfunzioni illegittime.

18. (3) La previsione di una “garanzia di rappresentanza delle minoranze” tende a riequilibrare la democrazia maggioritaria a vantaggio delle minoranze politiche, destinatarie anche di apposite garanzie statutarie (artt. 22, co. 2, 28, co. 2, 31 co. 3, 36 co. 4 Statuto). Al gruppo di liste o agli insiemi dei gruppi di liste soccombenti “vengono comunque assegnati 8 seggi”, cioè il 15,68 % dei componenti del Consiglio. Per non creare seggi ulteriori, si trasferisce tante volte quanto necessario al raggiungimento della percentuale “l’ultimo seggio attribuito alla lista collegata al candidato Presidente della Regione eletto” alla lista non collegata “che nella stessa circoscrizione ha conseguito il maggior numero di voti” (art. 13, co. 7, lett. c) e d)). La Commissione di garanzia osserva al riguardo che la consistenza della garanzia non raggiunge neanche la metà della media di quelle predisposte dagli altri legislatori regionali (Toscana l.r. n. 24/2004: 35%; Friuli l.r. n. 17/2007: 40%; Campania l.r. n. 4/2009: 35%, Umbria l.r. n. 2/2010: 35%; Lombardia l.r. n. 17/2012: 30%). Inoltre ricorda che 8 consiglieri su 50 sono meno del terzo necessario ad attivare la Commissione di garanzia (art. 92, co. 1) e meno del quinto dei 51 componenti che possono chiedere il referendum sullo stesso Statuto (art. 102, co. 2). La Commissione, infine, non dispone di elementi che consentono di considerare assicurata una rappresentanza delle minoranze al plurale in costellazioni di marcato bipolarismo. Il giudizio sull’adeguatezza della garanzia di rappresentanza è tuttavia un giudizio di merito riservato al legislatore regionale, cui spetterebbe anche prognosticare e monitorare il funzionamento del meccanismo premiale e, ove necessario, intervenire tempestivamente per evitare disfunzioni illegittime.

19. (4) La soglia di sbarramento come correttivo di un sistema elettorale proporzionale, secondo la giurisprudenza amministrativa, “persegue la ragionevole finalità di evitare un’eccessiva frammentazione della rappresentanza parlamentare attraverso l’esclusione delle forze politiche che non dimostrino sul campo il possesso di un’adeguata rappresentatività” (Cons. Stato, Sez. V, 16 agosto 2011, n. 4786, per la clausola del 4% nelle elezioni al Parlamento europeo). Anche il legislatore statale ritiene che nel contesto di un sistema con circoscrizioni uninominali, premio di maggioranza e garanzia di rappresentanza delle minoranze, non sia scomparso il rischio di frammentazione eccessiva della rappresentanza consiliare (art. 7, l. n. 43/1995). La soglia di sbarramento agevola le maggioranze, disincentivando le scissioni dei partiti grandi, e rafforza la competitività delle minoranze rappresentate, ma non deve più del necessario comprimere il loro pluralismo e derogare all’eguaglianza del voto e delle condizioni di accesso alle cariche elettive. Spetta al legislatore regionale valutare la permanenza della sua necessità e monitorare gli effetti della sua applicazione sugli equilibri del sistema elettorale.

20. Infine va richiamata l’attenzione all’art. 69 dello Statuto a norma del quale “ogni progetto di legge”, incluse le proposte di legge di iniziativa degli enti locali, “ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte”. Spetta al Consiglio verificare l’impatto finanziario e i costi amministrativi connessi in particolare all’aumento numerico delle circoscrizioni elettorali.

21. In conclusione, la Commissione esprime il parere che la proposta è ricevibile e ammissibile.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 19 luglio 2013.

Claudio Simonelli
(Presidente)

Jörg Luther
(Estensore)